



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Legislazione

N. 84/84-1-1991 di prot.

Roma, gennaio 2003.

OGGETTO: Indennità per servizi esterni.

**AI COMANDI DIPENDENTI A FINO A LIVELLO DI
COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI**

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, articolo 42, comma 1;
- D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, articolo 50, comma 2;
- D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, articolo 48.

CIRCOLARI ABROGATE

- N.84/60-2-1991 del 29 marzo 2000;
- N.84/59-4-1991 del 31 maggio 2000.

1. **PREMESSA**

La presente circolare intende assicurare una sostanziale omogenea applicazione della normativa e fornire elementi di valutazione idonei alla corretta corresponsione dell'indennità, anche alla luce degli approfondimenti tecnici in materia intervenuti in ambito interforze, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. **QUADRO NORMATIVO**

I requisiti stabiliti per l'indennità non consentono di individuarne i destinatari in funzione dell'appartenenza ad un reparto. Ne discende che le presenti disposizioni vincolano la corresponsione del particolare emolumento esclusivamente alle modalità di esecuzione ed alle tipologie dei servizi svolti.

a. **D.P.R. n.395/1995, art. 42, co. 1**

Istituisce l'indennità a favore del personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. La *ratio* del beneficio è individuata nella necessità di contemperare il particolare disagio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in ambiente esterno. In tale ottica i servizi devono essere svolti, istituzionalmente, al di fuori della sede strutturale del proprio Comando, Ente o Reparto, esclusivamente in ambiente esterno, con ciò individuando quale unico parametro di riferimento la condizione di operare al di fuori di immobili.

b. **D.P.R. n.254/1999, art. 50, co. 2**

Estende la corresponsione del particolare compenso al personale che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, purché impiegato in turni, sulla base di ordini formali di servizio, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.

Per servizio “presso enti o strutture di terzi” deve considerarsi quello svolto al di fuori dei locali adibiti a sede abituale della propria attività lavorativa. La circostanza di svolgere, in via ordinaria, l'attività d'istituto, anche di tipo collaborativo, presso altre amministrazioni non costituisce, pertanto, presupposto per la corresponsione dell'emolumento.

c. D.P.R. n.164/2002, art. 48

Ridetermina, a partire dal 1° settembre 2002, la misura del compenso giornaliero in 6,00 euro, stabilendo, quale nuovo requisito per aver diritto al beneficio, un impiego in servizio esterno di durata non inferiore alle tre ore, confermando le precedenti modalità di attribuzione dell'emolumento.

3. CRITERI APPLICATIVI

Per la corresponsione dell'emolumento i servizi devono essere:

a. organizzati in turni, cioè caratterizzati dalla regolarità della turnazione che, pur prescindendo dalla copertura delle 24 ore, deve avere comunque carattere di stabilità e periodicità. L'indennità non può essere attribuita per l'espletamento di servizi aventi natura sporadica ed occasionale;

b. svolti sulla base di ordine formale di servizio predisposto dal comandante di reparto che, nel comandare il servizio, dovrà indicare nell'ordine di servizio o nel memoriale del servizio giornaliero l'attività:

- di servizio, condotta in ambiente esterno ai sensi dell'art. 42, co. 1, del D.P.R. n. 395/1995;
- istituzionale, per qualificarla ai fini dell'applicazione dell'art. 50, co. 2, del D.P.R. n. 254/1999;

c. di durata non inferiore a tre ore continuative, indipendentemente dalla durata del turno giornaliero di lavoro, considerando tali anche i servizi esterni:

- svolti in turno frazionato, purché il periodo considerato non sia interrotto da attività lavorativa interna alla sede abituale di servizio;
- sospesi per:
 - la consumazione del pasto, nei casi in cui compete il trattamento alimentare gratuito presso le Mense Obbligatorie di Servizio;
 - l'elaborazione di atti di polizia giudiziaria direttamente connessi con l'attività esterna e non differibili.

4. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

a. Personale occasionalmente impiegato in servizi esterni

L'indennità è attribuita al personale che, seppure destinato di norma a diversa attività, sia impiegato occasionalmente, anche per un solo turno, in servizi remunerati con l'emolumento di cui trattasi. Tale personale ne beneficerà per la sola durata del servizio stesso, mentre non né sarà destinatario quello che, pur addetto permanentemente al tipo di servizio considerato, non lo svolga effettivamente in quanto assente.

b. Cumulabilità

- Possibile, con l'indennità di presenza qualificata, di presenza notturna, festiva e per particolari festività, nonché con il trattamento economico di missione in territorio nazionale ed il compenso per lavoro straordinario.
- Non prevista, allorché il personale percepisce l'indennità di ordine pubblico in sede o fuori sede.

c. Istanze e quesiti

La competenza in materia è devoluta ai Servizi Amministrativi ed alla Direzione di Amministrazione di questo Comando Generale.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen.D. Giorgio Piccirillo)